

COMMISSIONI RIUNITE  
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)  
FINANZE (VI)

## 1.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA V COMMISSIONE MARIO D'ACQUISTO

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
D'Acquisto Mario, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3644) .....	3
D'Acquisto Mario, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Coloni Sergio, <i>Relatore per la V Commissione</i> .....	4, 5, 15, 16, 19, 22
Lanzinger Gianni .....	6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22
Maccanico Antonio, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i> .....	5, 8, 16, 17, 18, 20
Parigi Gastone .....	23
Pascolat Renzo .....	5, 7, 11, 16, 19, 23
Rubbi Emilio, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> .....	10, 13, 22
Willeit Ferdinand .....	7, 13

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,15.**

**Sostituzioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Battaglia Pietro, Bodrato, Guarino, Lega, Di Donato, Manzolini, Mattioli, Monaci, Russo Ferdinando, Russo Vincenzo e Sinesio sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Sapienza, Azzolini, Antonucci, Rubbi, Conte, Willeit, Lanzinger, Gelpi, Corsi, Cimino e Balestracci.

**Discussione del disegno di legge: Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3644).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1989.

Ricordo che nella seduta del 19 ottobre si è conclusa la discussione sulle linee generali in sede referente e si è rinviato l'esame del provvedimento ad altra data, in attesa che si perfezionassero i requisiti per il trasferimento alla sede legislativa, avvenuto il 30 ottobre 1989.

Comunico ai colleghi che la I Commissione affari costituzionali, in data 19 ottobre 1989, ha espresso il seguente parere:

« La Commissione ha adottato in data odierna la seguente decisione:

esaminato il disegno di legge n. 3644, concernente "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria";

riservandosi di valutare le eventuali modifiche che le Commissioni di merito intendessero apportare al disegno di legge nel testo approvato dal Senato;

sottolineato, con riferimento all'articolo 8, che la disciplina dei rapporti tra pubblici poteri in materia tributaria (coperta da riserva di legge) non può essere disposta se non con legge, sicché la disposizione in oggetto è da intendersi applicabile solo dopo la definizione della conseguente disciplina legislativa;

delibera di esprimere il seguente parere:

nulla osta

all'ulteriore *iter* del disegno di legge ».

Il relatore per la V Commissione, onorevole Coloni, che svolgerà anche la parte di relazione di competenza dell'onorevole Ciaffi, relatore per la VI Commissione, che oggi è assente, ha facoltà di svolgere la relazione.

SERGIO COLONI, *Relatore per la V Commissione*. Signor presidente, considerata anche la situazione generale dei nostri lavori, vorrei rimettermi alla relazione svolta il 4 ottobre scorso nella seduta in sede referente anche per la parte del collega Ciaffi; del resto, da allora ad oggi la situazione non ha subito modificazioni.

Desidero soltanto sottolineare nuovamente l'importanza del provvedimento al nostro esame che consente di definire i rapporti fra lo Stato, la regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige e le due province ad autonomia differenziata di Trento e Bolzano.

Come è noto, il disegno di legge n. 3644 è già stato approvato dal Senato; si tratta, comunque, di un provvedimento in qualche modo pattizio, nel senso che, secondo quanto previsto dallo statuto regionale, la sua emanazione è stata preceduta da un confronto con i rappresentanti delle amministrazioni locali interessate. Ferma restando la sovranità del Parlamento, infatti, occorre tener presente che un'eventuale modifica del testo riaprirebbe completamente l'*iter* del provvedimento, non solo per ciò che attiene al rinvio al Senato ma anche per quanto riguarda l'accordo con gli enti locali.

Nel corso del dibattito in sede referente, tutti i colleghi intervenuti hanno sottolineato l'importanza e la positività di questo provvedimento, pur con alcune eccezioni e sottolineature che mi pare corretto e doveroso richiamare. Mi riferisco a una serie di valutazioni fatte a margine di questo disegno di legge, sotto la suggestione dei provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1990 relativi alla finanza locale. Vi sono stati numerosi interventi in relazione ai tagli previsti per le regioni a statuto speciale con una valutazione critica nei confronti del Governo, al di là degli aspetti quantitativi.

L'esecutivo, attraverso il ministro Maccanico (al quale esprimo il mio vivo apprezzamento), si era impegnato a riportare le risorse messe a disposizione delle regioni a statuto speciale alle fun-

zioni esercitate e non al numero degli abitanti; tale intento finora ha avuto soltanto una riproposizione — che giudico comunque importante — nel disegno di legge al nostro esame, la cui relazione si chiude proprio con un richiamo a questo impegno. Però è passato un anno e siamo ancora qui. Ho voluto ricordare questa problematica poiché, insieme all'apprezzamento per il provvedimento che stiamo approvando, è stata il *leitmotiv* del dibattito in sede referente.

Ricordo, poi, alla Commissione quanto ebbe a sostenere l'onorevole Lanzinger che, al di là delle perplessità espresse sulla possibilità di attribuire competenza in materia di finanza locale alle regioni con questo provvedimento, ha soprattutto messo in dubbio che le intese con i rappresentanti degli enti locali siano state raggiunte nelle forme previste dagli statuti.

In conclusione, confermo la mia valutazione favorevole sul disegno di legge n. 3644 e auspico che si proceda quanto prima alla sua approvazione definitiva nel testo trasmessoci dal Senato, in modo da consentire anche al Trentino-Alto Adige di avere un regime finanziario definito secondo le norme di valore costituzionale attualmente in vigore.

Ritengo, inoltre, che in tal modo si potrà rendere ancora più attuale e, per così dire, senza alibi un confronto differenziato regione per regione fra le risorse disponibili e le funzioni esercitate.

A mio parere, non si può approvare questo provvedimento se non ribadendo la validità dei poteri differenziati nell'ambito delle regioni a statuto speciale e fra queste e il complesso delle regioni ordinarie; contemporaneamente, va tenuta presente la consapevolezza che un regime di rigore della finanza pubblica comporta un coinvolgimento anche di questi centri di spesa. Ad avviso del relatore, non è in discussione l'orientamento del Governo di ridimensionare i finanziamenti in favore delle regioni a statuto speciale nell'ambito della manovra di risanamento della finanza pubblica; questo obiettivo deve però essere raggiunto avuto riguardo alle

diverse competenze statutarie ed alle specifiche situazioni socio-economiche, valutando anche la vastità del territorio e la popolazione delle singole regioni.

Il ministro Maccanico, che in materia si è già espresso più volte, potrebbe — se ritiene — cogliere anche questa occasione per descrivere l'itinerario che immagina per portare a compimento la revisione complessiva dell'assetto finanziario delle regioni a statuto speciale, al di là dell'esito del disegno di legge sulla finanza regionale collegato alla legge finanziaria.

Al Senato a tale disegno di legge è stato presentato un emendamento, relativo alla regione Sardegna, che incide sul piano di rinascita; tale soluzione può anche essere valida in un'ottica congiunturale, ma l'esigenza di un intervento strutturale rimane viva. Vorrei pregare il ministro di evitare che l'anno prossimo, quando torneremo ad affrontare i documenti finanziari, si debba discutere per la terza volta di queste cose. L'anno scorso era perfettamente legittimo, sia da parte del Governo sia da parte nostra, affrontare tali problemi in modo incidentale; quest'anno è già una ripetizione...

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Abbiamo avuto novanta giorni di crisi.

SERGIO COLONI, *Relatore per le V Commissioni*. Una ulteriore discussione in materia potrebbe essere un sintomo di difficoltà nei rapporti tra lo Stato e le regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENZO PASCOLAT. Il gruppo parlamentare comunista nel corso dell'esame in sede referente ha già avuto modo di esprimere la sua opinione in merito al disegno di legge. Tenuto conto che il provvedimento potrebbe essere approvato in tempi rapidi, riteniamo opportuno esprimere ulteriori precisazioni delle nostre posizioni sia in merito al provvedi-

mento, sia per quanto riguarda la seconda parte dell'intervento del relatore.

Innanzitutto, il provvedimento, come sappiamo, è il frutto di un accordo pattizio per la soluzione di problemi; esso giunge dopo anni di attesa. Tenuto conto che il disegno di legge rientra all'interno della logica di compartecipazione della regione alla riscossione dei tributi, e quindi all'utilizzo di questi ultimi ai fini delle esigenze del proprio bilancio, riteniamo che esso vada approvato quanto prima dalla Camera.

Per altro verso, credo che, a distanza di anni dall'avvenuta riforma fiscale del 1972, il provvedimento in esame in sostanza risulti essere una sorta di sanatoria.

Un terzo elemento si riferisce all'importanza che riveste il disegno di legge nel nostro ordinamento. Attualmente è in corso un dibattito molto importante circa la prospettiva dei rapporti finanziari tra Stato e regioni, in particolare tra Stato e regioni a statuto speciale. La linea seguita con il provvedimento in esame ritengo sia la più opportuna perché va incontro alle esigenze prospettate anche dai rappresentanti delle regioni a statuto ordinario. In questo senso vi sono taluni elementi del disegno di legge che noi riteniamo avanzati, mentre altri sono certamente discutibili, ma questi ultimi devono essere riferiti alla più vasta situazione, estremamente negativa, che attiene alla finanza regionale in generale e a quella delle regioni a statuto speciale in particolare. Mi riferisco ai recenti tagli deliberati in sede di approvazione dei documenti finanziari per il 1990, tenuto soprattutto conto del fatto che quel tipo di impostazione penalizza proprio le regioni a statuto speciale, anche perché non individua forme alternative di entrata per compensare, appunto, i tagli. Ci attendiamo delle risposte non certo in sede accademica, ma nelle più idonee aule parlamentari. Per tale motivo il problema è soprattutto quello di verificare se siamo nella condizione, signor ministro, di portare avanti quel processo di riforma della finanza regionale al quale il Governo e,

naturalmente, tutte le forze politiche dovranno raccordarsi per giungere alle scelte ormai improcrastinabili. In questo senso il dibattito deve essere estremamente aperto.

In conclusione, auspico che il discorso venga avviato da parte del Governo e della maggioranza su un terreno idoneo per andare incontro a tutte le esigenze di vita democratica presenti nel nostro paese.

GIANNI LANZINGER. Signor presidente, onorevoli colleghi, la discussione sul disegno di legge n. 3644 credo sia di particolare interesse per tutti coloro che hanno a cuore non soltanto una prospettiva di autonomia regionale, ma soprattutto le questioni che più strettamente attengono alla finanza locale della regione Trentino-Alto Adige dove vige uno statuto speciale di rango costituzionale.

I verdi ritengono che in questa materia sia importante effettuare un'analisi libera da condizionamenti. Innanzitutto vorrei che il merito del provvedimento fosse distinto dalla necessità di attuare una revisione del sistema finanziario regionale per adeguarlo alle modifiche introdotte in questo settore nella legislazione nazionale. È evidente che ci troviamo in presenza di un ritardo che non credo abbia giustificazioni politiche tali da consentire di escludere una responsabilità politica del Governo. Da questo punto di vista, noi siamo tra coloro che lamentano da tempo il ritardo nell'approvazione di norme che modifichino il sistema delle entrate regionali e che hanno sempre contribuito ad avviare un serio esame di tale normativa.

Vi è inoltre un'altra questione che attiene al diritto internazionale: il provvedimento in esame, infatti, viene proposto al Parlamento come uno dei punti di un « pacchetto » di trattative tra l'Austria e l'Italia assolutamente non modificabile. Tale « pacchetto » è stato patteggiato con autorità locali a nostro avviso non rappresentative.

Ci pare che questo approccio, che pure ha una grande rilevanza dal punto di

vista della suggestione, debba essere in qualche modo sterilizzato. Dobbiamo tenere conto che nell'ordinamento interno del nostro Stato, la dislocazione delle risorse, in ragione delle autonomie che lo Stato riconosce, non può essere tralasciata, se non altro perché si introdurrebbe un principio di subordinazione che nessuno potrebbe accogliere. Non si può accettare, infatti, una perenne deviazione dalle regole ordinarie della democrazia: questo argomento di carattere internazionale rappresenta, per l'appunto, una deviazione.

Questa norma inoltre non è inclusa nel « pacchetto », quindi non rientra nel novero delle materie contrattate con le popolazioni locali per dirimere la controversia anche internazionale.

Il terzo argomento che vorrei trattare riguarda il rapporto con le autonomie locali. Non è detto che qualsiasi provvedimento che agevoli un trasferimento finanziario sia di per sé rispettoso (anzi siamo dell'avviso che debba essere garantito nella legislazione ordinaria) di un principio come quello della parità tra le autonomie. Siamo convinti che solo su questo si fondi la stabilità e la sicurezza dei provvedimenti: cioè sulla giustizia distributiva.

Signor ministro, ho molto apprezzato quanto da lei affermato al Senato su questo tema, quando ha sostenuto che i rilievi sulle disparità esistenti nel trasferimento finanziario per quanto riguarda la finanza regionale sono indubbiamente condivisibili, specialmente se si considera che tale situazione presenta caratteristiche di disarmonia rispetto al disegno costituzionale. Credo che sia una nota di « alto rango ».

Ricordo che, a suo tempo, il ministro Amato aveva sostenuto davanti al Senato che mancava un requisito di solidarietà a favore delle regioni più svantaggiate come la Sicilia e la Sardegna, che al contrario andava salvaguardato. La finanza speciale ha talora alimentato funzioni diverse e non è stata legata sufficientemente a criteri di regionalizzazione delle entrate come dimostra la formula-

zione dell'articolo 6. Sottolineo che il ministro Amato aveva affermato che questo articolo non era rispettoso del principio della regionalizzazione.

Non è possibile trascurare il fatto che i trasferimenti del 1988 *pro capite* ammonterebbero a 2 milioni 870 mila lire per la Sardegna; a 2 milioni 849 mila per la Sicilia; a 2 milioni 505 mila per il Friuli-Venezia Giulia e, infine, a 6 milioni 200 mila per il Trentino Alto-Adige.

Vorrei parlare, chiaramente, come una persona che è perfettamente inserita nella realtà regionale: mi pare che, anche sotto questo profilo, sia necessario fare un discorso difendibile e trasparente in qualsiasi parte del territorio nazionale, senza furbizie di sorta.

Vorrei, a questo punto, fare riferimento alle questioni trattate in sede di Commissione affari costituzionali. Ricordo, prima di tutto, che tale Commissione ha espresso non un parere favorevole sul disegno di legge (questo è un elemento che può sfuggire a chi non è un esegeta attento dei testi parlamentari) ma soltanto il proprio « nulla osta »; si tratta di un segnale di grande importanza perché introduce un elemento di allarme sulla pericolosità di alcune di queste norme che possono essere giudicate non costituzionali. Con tale sottolineatura non intendo portare un'argomentazione di merito, ma soltanto di carattere costituzionale. Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 8 ma il relatore, onorevole Labriola, ha soffermato la propria attenzione anche sugli articoli 6 e 7. Pertanto, per questo argomento di carattere internazionale attendiamo l'espressione del parere; momentaneamente la Commissione affari costituzionali ha ritenuto opportuno lasciare inalterato il parere espresso.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Lanzinger ad una maggiore sintesi per consentirci di procedere alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno della V Commissione.

GIANNI LANZINGER. Vorrei a questo punto richiamarmi alla parte del dispo-

sitivo di questo parere in cui si afferma, con riferimento all'articolo 8, che « la disciplina dei rapporti tra pubblici poteri in materia tributaria (coperta da riserva di legge) non può essere disposta se non con legge, sicché la disposizione in oggetto è da intendersi applicabile solo dalla definizione della conseguente disciplina legislativa ».

È contestabile il significato di un provvedimento in cui si afferma che l'entrata in vigore il giorno dopo o 15 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* non è applicabile — secondo quanto riferisce la I Commissione — salvo che non vi sia una apposita disciplina legislativa. Non mi pare che si tratti di un argomento secondario perché tutti coloro — mi riferisco al partito comunista — i quali oggi esprimono il proprio parere favorevole su questa norma, hanno sollevato, invece, alcune perplessità in sede di I Commissione.

RENZO PASCOLAT. Si riferisce al provvedimento in generale ?

GIANNI LANZINGER. Certamente. L'articolo 8 è stato oggetto di rilievi critici anche da parte del gruppo comunista — e non solo da questo — perché questa logica spartitoria (per cui i comuni vanno di fatto a trattare attraverso patteggiamenti con i singoli presidenti della giunta provinciale di Trento e Bolzano per il trasferimento dei mezzi necessari al raggiungimento delle finalità proprie dei comuni) è una tecnica, una disciplina ordinaria in materia finanziaria che ha portato non a caso il relatore, onorevole Labriola, a porre determinate condizioni rispetto a questo parere, che, ribadisco, non è stato affatto favorevole.

Mi riservo di entrare nel merito delle singole questioni in un secondo momento esprimendo, in conclusione, il parere contrario del gruppo verde sul provvedimento in discussione.

FERDINAND WILLEIT. Nel corso del dibattito è stata già evidenziata l'urgenza e la necessità di procedere ad una regola-

mentazione della materia. Vorrei sottolineare che i riferimenti ad altre regioni a statuto speciale debbono essere valutati *cum grano salis*; occorre sempre considerare le funzioni e i compiti complessivi cui le singole regioni devono adempiere.

Inoltre, non va dimenticato che con questa regolamentazione le province di Trento e di Bolzano si assumono tutte le competenze per il finanziamento dei comuni; pertanto, tutto ciò che affluisce nelle regioni a statuto speciale deve essere detratto da questo, e si tratta di un importo considerevole.

Aggiungo che viene sempre effettuato il computo massimo e che i trasferimenti sono definiti in quota fissa o variabile. Non è detto che la quota variabile debba ammontare al cento per cento; esiste un collegamento tra organi periferici e Governo i quali, in considerazione delle necessità di finanziamento e dei fabbisogni, definiscono la parte di quota variabile che può passare, tramite il bilancio regionale, ai comuni.

Per quanto riguarda l'articolo 8, non sembrano emergere particolari difficoltà ed incongruenze. Nel parere espresso dalla I Commissione si sottolinea, proprio con riferimento a tale articolo, che « la disciplina dei rapporti tra pubblici poteri in materia tributaria (coperta da riserva di legge) non può essere disposta se non con legge, sicché la disposizione in oggetto è da intendersi applicabile solo dopo la definizione della conseguente disciplina legislativa ». Tuttavia questa disciplina legislativa è demandata alla provincia e non, come qualcuno insinua, allo Stato; la provincia definirà poi una legge in modo tale da non violare le competenze dei comuni e da completare il quadro normativo.

Vorrei anche ricordare che già da anni si sta cercando di definire la normativa di attuazione in materia finanziaria sulla base del titolo VI dello statuto, normativa che è stata discussa diverse volte in seno alla commissione paritetica; il ministro stesso, d'intesa con i rappresentanti degli enti autonomi, ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento. Ciò allo scopo

di conoscere, dopo l'emanazione di tutte le altre norme di attuazione, l'effettiva estensione delle competenze autonome per quantificare le relative esigenze finanziarie. Credo che con questa normativa complessiva disponiamo di un quadro di riferimento in cui la maggior parte del finanziamento va agli enti autonomi in base a quote fisse; vi è poi il necessario raccordo con la quota variabile. Il Governo può sempre intervenire e vedere se non vi siano finanziamenti in esubero.

Desidero inoltre sottolineare che non è vero che viene sempre fatto riferimento agli obblighi internazionali, in quanto l'accordo sotteso al provvedimento in esame è stato concluso dal Governo con la regione Trentino-Alto Adige e con le province autonome di Trento e di Bolzano. Il riferimento ad obblighi internazionali è limitato esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano. Peraltro l'accordo, definito in un primo momento con gli organi esecutivi, successivamente ha ricevuto l'assenso degli organi elettivi, cioè del consiglio provinciale e di quello regionale.

In conclusione, invito le Commissioni riunite a procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.** Innanzitutto desidero esprimere la soddisfazione del Governo per il fatto che le Commissioni abbiano deciso di esaminare il provvedimento in sede legislativa.

Vi sono ragioni di urgenza che più volte ho avuto modo di evidenziare sia al Senato sia in Commissione affari costituzionali; quella principale è che la regione Trentino-Alto Adige e le due province autonome di Trento e Bolzano sono le ultime a ricevere, con il provvedimento in esame, un assetto finanziario definitivo. Come ha già osservato il relatore, questa situazione provvisoria si trascina dal 1972 e non può durare.



La seconda ragione di urgenza è che, come ha ricordato l'onorevole Coloni, il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge sulla finanza regionale collegato alla manovra finanziaria per il 1990, la cui adozione ovviamente presuppone l'entrata in vigore di questo ordinamento; in caso contrario, infatti, creeremmo dal punto di vista legislativo una disfunzione che non vedo come potrebbe essere sanata.

Una terza ragione risiede nel fatto che questo provvedimento, pur non facendo parte del « pacchetto » degli accordi, è tuttavia da considerarsi fondamentale se si intende chiudere la cosiddetta vertenza dell'Alto Adige. Concordo, inoltre, con quanto affermato dall'onorevole Willeit: il disegno di legge è frutto di una negoziazione con la regione Trentino-Alto Adige e con le province di Trento e Bolzano; ma è ovvio che per chiudere la vicenda è necessario portare a compimento questo adempimento.

Quanto alla natura del provvedimento, essa è riconducibile all'articolo 104 dello statuto del Trentino-Alto Adige, il quale prevede la possibilità di una revisione delle norme di carattere finanziario attraverso leggi ordinarie, previa intesa raggiunta, per le rispettive parti, dallo Stato, dalla regione e dalle due province. L'origine del provvedimento è quindi certamente pattizia; anzi, a mio avviso in questi casi, poiché una norma analoga esiste anche per le altre regioni a statuto speciale, bisognerebbe procedere con una legge « di approvazione », che il Parlamento possa accogliere o respingere. Comunque, anche se il Governo è stato indotto a presentare un disegno di legge, è chiaro che — come ha giustamente osservato l'onorevole Coloni — qualsiasi modifica dovesse intervenire equivarrebbe ad una rielezione e quindi comporterebbe la riapertura di tutte le procedure finora eseguite.

Detto questo, ritengo si debba procedere con la massima rapidità. Vorrei, infine, solo accennare al disegno di legge sulla finanza regionale, collegato alla manovra finanziaria per il 1990. Non si può

non riconoscere che esso incide molto severamente sulla finanza delle regioni a statuto speciale; tuttavia ciò non significa che vi sia una tendenza a comprimere le regioni a statuto speciale. Le proposte che sono state avanzate tengono conto di una certa realtà, di un certo *trend* del gettito dei tributi erariali. Quando una regione ha quasi nove decimi di gettito dei tributi erariali, le risorse di cui dispone sono certamente superiori a quelle delle regioni a statuto ordinario. Cito questo dato: negli ultimi due anni il *trend* di crescita delle risorse è stato del 2,8 per cento circa nelle regioni a statuto ordinario e del 13 per cento circa in quelle a statuto speciale.

Concludendo, voglio dire agli onorevoli Coloni e Pascolat che intendo mantenere l'impegno — di cui si parla nella relazione che accompagna questo disegno di legge — a procedere ad una revisione organica dei rapporti finanziari tra Stato e regioni. Tale revisione dovrà basarsi su un'analisi attenta delle funzioni svolte dalle regioni e dei costi da esse sostenuti; è molto facile, infatti, affermare che i trasferimenti alla Valle d'Aosta sono eccessivi se ciò non viene rapportato alle funzioni esercitate e ai costi sopportati. È necessario un esame analitico e realistico per poter rivedere e soprattutto eliminare le disparità esistenti tra le regioni a statuto speciale, poiché non vi è dubbio che disparità esistano; fra queste meritano una particolare considerazione soprattutto la Sicilia e la Sardegna. Il Governo ha assunto questo impegno; auspichiamo che il prossimo anno, prima di affrontare l'esame della legge finanziaria, vi siano le condizioni per dare alle regioni un nuovo ordinamento ispirato ad un'idea di perequazione e, soprattutto, di corrispondenza tra le risorse trasferite e le funzioni esercitate.

In conclusione, desidero invitare la Commissione ad approvare al più presto questo disegno di legge, per passare a una fase nuova della vita della regione Trentino-Alto Adige che per così lungo tempo ha aspettato la soluzione definitiva del suo problema.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo al ministro Maccanico nell'auspicio che il provvedimento possa pervenire rapidamente ad un'approvazione definitiva, in modo tale da giungere ad una regolazione dei rapporti tra lo Stato, la regione Trentino-Alto Adige e le due province autonome di Trento e Bolzano e sanare i ritardi cui faceva riferimento prima l'onorevole Lanzinger.

Nel corso del dibattito svolto in sede referente prima ed in sede legislativa questa mattina, sono stati sollevati alcuni interrogativi circa gli stanziamenti ed il volume dei trasferimenti alle due province autonome, nonché in merito alla copertura del provvedimento.

Per quanto riguarda questo dato di carattere tecnico, signor presidente, mi permetterei di fare riferimento alle risposte, molto puntuali, che il Governo fornì alle richieste degli onorevoli relatori e dei colleghi intervenuti nella seduta del 19 ottobre. Siamo comunque a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento ci venisse successivamente richiesto.

Ritengo che ciascun responsabile degli enti locali, ma anche tutta la popolazione interessata, accoglierà con grande soddisfazione l'approvazione del provvedimento al nostro esame che, pur se non fa parte del « pacchetto » — come è stato sottolineato — permetterà ai rapporti tra la regione Trentino-Alto Adige e lo Stato di entrare in un regime normale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

1. L'articolo 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 69. — 1. Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

2. Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;

d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale ».

GIANNI LANZINGER. L'articolo 1, al comma 2, lettera d), anticipa l'impostazione che abbiamo già criticato da un punto di vista di pericolo per l'ambiente.

Questa norma di modifica dell'articolo 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, prevede che siano devoluti alla regione, nella misura di 0,5 decimi, i proventi dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale; questa previsione viene ripresa nella lettera e) dell'articolo 3, con cui vengono ripartiti tra le due province di Trento e Bolzano in quota fissa i quattro decimi dell'IVA riscossa nel territorio regionale, e nell'articolo 4 che attribuisce agli stessi enti ancora quattro decimi di questa imposta in quota variabile. In conclusione, la regione si vede assegnati 0,5 decimi di questa entrata tributaria, contro gli 8 decimi attribuiti alle province: come si vede la sproporzione è tale per cui appare accolto il principio dello svuotamento delle competenze regionali.

Quello che appare comunque inaccettabile, però, è che un sistema di riscossione come questo, collegato all'articolo 6 che — come ho già detto — stabilisce una completa frattura fra la riscossione e il

principio della regionalizzazione delle imposte, in realtà crea una perversa collusione di interessi tra il volume del traffico (che al Brennero è per la maggior parte dovuto al trasporto su gomma) e la finanza locale. In altri termini, l'entrata per gli enti locali è maggiore quanto più numerosi sono i TIR che transitano al Brennero; poiché si tratta di automezzi ovviamente diretti in altre regioni e non di merce importata in Trentino-Alto Adige, si determina una sorta di appalto di un dazio doganale. Ebbene, questa situazione non ci convince.

Tale logica incrementerà l'interesse delle province a mantenere alto il livello di traffico sull'autostrada del Brennero, dove è stato calcolato che ogni anno si scaricano 140 tonnellate di sostanze inquinanti prodotte da autoveicoli.

Ribadiamo, pertanto, come la scelta di collegare la floridità di questa regione con il traffico sull'autostrada sia ispirata da una logica perversa. Non possiamo trovare alleati gli enti locali nell'obiettivo di ridurre l'inquinamento attraverso un rallentamento del traffico di autoveicoli, poiché essi hanno l'interesse opposto di incrementarlo per motivi finanziari, fino a raggiungere dei livelli di inquinamento insostenibili. Le previsioni parlano addirittura di un raddoppio del traffico nel giro di cinque anni: non oso nemmeno immaginare cosa accadrà in una zona considerata di protezione dell'ambiente alpino, se questa ipotesi dovesse rivelarsi attendibile. La soluzione adottata ci sembra la peggiore possibile: per assegnare fondi agli enti locali si poteva inventare qualsiasi altro parametro.

Va inoltre considerato che, in base alle disposizioni previste all'articolo 6, se per una modifica del regime doganale dovesse venir meno il gettito dell'IVA derivante dal passaggio delle merci al Brennero, l'importo delle entrate percepite dalla regione e dalle province rimarrebbe comunque consolidato al livello raggiunto, anche se, per ipotesi, lo sdoganamento dovesse avvenire a Verona. Si tratta di una soluzione che non ha nulla a che vedere nemmeno con uno solo dei

principi sempre affermati: l'aumento di ricchezza delle casse pubbliche, infatti, non deve andare a scapito della salute dei cittadini. Con questa soluzione, invece, un aumento della ricchezza deve necessariamente andare a scapito della salute dei cittadini!

Per queste ragioni, tutti coloro che sostengono di essere per la salvaguardia dell'ambiente alpino, non possono votare a favore di questo provvedimento.

RENZO PASCOLAT. Signor presidente, l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame prevede l'aggiornamento delle voci di entrata di partecipazione, ma tenuto conto del fatto che all'articolo 9 si fa espresso riferimento all'IGE, mi pare che ci troviamo, invece, sul classico terreno dell'aggiornamento delle voci erariali di compartecipazione.

In riferimento a quanto sosteneva il collega Lanzinger, devo rilevare che la quota sull'IVA in termini decimali non appare poi così rilevante come la si vuol far apparire; tra l'altro, una quota di compartecipazione non dovrebbe per sua natura determinare quel disastro ecologico cui faceva riferimento l'onorevole Lanzinger; anzi, la questione di principio da lui sollevata non credo si possa imputare alle norme di cui al disegno di legge in esame: Tanto più che, se il Parlamento procederà — come tutti auspicano — alla riforma del trasporto, nel senso di potenziare quello su rotaia, l'IVA all'importazione dovrà comunque essere riscossa dalla regione. Questo è un argomento che dovrebbe far riflettere i colleghi, tanto più che noi siamo chiaramente una forza quanto mai sensibile ai problemi ambientali.

*(Una voce al centro).* Lo siamo tutti!

RENZO PASCOLAT. In conclusione, signor presidente, il nostro gruppo è favorevole all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. L'articolo 70 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — 1. È devoluto alle Province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Gli articoli 75, 76 e 77 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono sostituiti dal seguente:

« ART. 75. — 1. Sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;

c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due Province;

d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla Provincia di Bolzano e del 47 per cento alla Provincia di Trento;

f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due Province;

g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive Province ».

GIANNI LANZINGER. All'articolo 3 si prevede che i quattro decimi dell'IVA — circa mille miliardi l'anno tra quota fissa e quota variabile — proverranno dal gettito erariale del trasporto su TIR.

Onorevole Pascolat, il nostro discorso è molto concreto: si tratta di intervenire a favore di un ben determinato bosco e di un ben identificato gruppo di abitanti; in questo caso il discorso ambientalista ha una sua concretezza perché è legato ad un fattore tecnologico; vi sono criteri di salvaguardia dell'ambiente che, se non vengono adottati, portano alla distruzione della natura di quelle precise aree. Il 18 per cento dei boschi attigui alle autostrade sono finiti! In Austria il fenomeno è ancora più grave; esso raggiunge in alcune zone anche il 35 per cento: questa è la ragione per la quale quel paese ha bloccato il passaggio dei TIR.

Onorevole Pascolat, esistono dei problemi urgenti che provengono anche dall'abolizione delle frontiere prevista dall'Atto unico europeo; non possiamo aspettare il 1992, quando il transito delle merci avverrà principalmente su rotaia, perché nel giro di 4-5 anni la situazione dell'ambiente sarà irriversibile.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor presidente, desidero portare a conoscenza del Parlamento l'iniziativa tesa a trasferire almeno parte del traffico, oggi circolante su gomma, su rotaia lungo la linea del Brennero. Si tratta di un'iniziativa che viene portata avanti congiuntamente dai governi austriaci e tedesco-federale. È noto infatti che il programma di ristrutturazione degli investimenti delle ferrovie dello Stato prevede appunto al primo posto il delicato problema del valico del Brennero.

Signor presidente, mi sono permesso di portare alla Commissione questa precisazione per il rispetto della validità degli argomenti illustrati nel corso della discussione.

GIANNI LANZINGER. Questo è vero; abbiamo svolto un dibattito con il ministro dei trasporti, ma ritengo che, nel caso dovessero essere adottate le proposte avanzate dai verdi, non basterebbero 10-15 anni per realizzarle.

PRESIDENTE. Onorevole Lanzinger, dubito che si possa svolgere in questa sede una discussione in ordine a possibili modifiche delle imposte e del regime fiscale. Le sue osservazioni, di grande contenuto, avrebbero ragion d'essere in occasione dell'esame di un provvedimento di altra natura, in quanto il disegno di legge n. 3644 non tratta di politica dei trasporti. Ella, onorevole Lanzinger, si preoccupa giustamente dell'ambiente, ma in questo caso, nell'ipotesi che le entrate erariali non fossero erogate a favore della regione Trentino-Alto Adige, la situazione non cambierebbe.

Onorevoli colleghi, ho ritenuto opportuno fare questa breve osservazione di principio perché ritengo sia dovere della presidenza indirizzare il dibattito all'interno dell'argomento all'ordine del giorno.

GIANNI LANZINGER. La ringrazio, signor presidente, per il suo richiamo ad una maggior incisività delle argomentazioni; non avrei apprezzato il suo intervento se si fosse trattato di un'osservazione sul merito.

L'argomento che stiamo trattando — da quanto mi è parso di capire — è rappresentato dal fatto che il gruppo comunista ha aderito a questa proposta. La regione Trentino-Alto Adige ha (rientro nel merito delle argomentazioni) competenza primaria in materia ambientale. In quest'ottica rientra quella preoccupazione espressa da qualcuno, affinché la provincia sia la protagonista nel settore. Infatti è non è vero che sia la stessa cosa se a gestire quella competenza sia il comune o lo Stato. È la provincia che deve decidere, avendo competenza primaria. Quando lei attribuisce alla provincia la fonte finanziaria per quelle iniziative relative all'ambiente, deve spiegare quale è la coerenza di questo ragionamento; perché — voglio sottolinearlo — la fonte dei finanziamenti di cui dispone la provincia per l'ambiente deriva dalla distruzione irreversibile dell'ambiente stesso. Mi riferisco in particolare a quanto avvenuto negli ultimi tre anni. Infatti, da tre anni a questa parte non ci sono progetti di rilievo relativi al traffico su gomma, mentre nel 1992 il discorso sull'IVA diventerà più astratto. Mi pare che questa nostra posizione sia inoppugnabile e che abbia una notevole presa presso l'opinione pubblica locale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Lanzinger per il fatto che, sia pure nella differenza delle valutazioni espresse, è stato molto sintetico, consentendoci di procedere rapidamente.

FERDINAND WILLEIT. Ricordo che il consiglio regionale della regione Trentino-

Alto Adige ha approvato tre giorni fa, con l'accordo del gruppo verde, un ordine del giorno molto severo per la tutela dell'ambiente e per la chiusura dell'autostrada del Brennero. Questo è quanto vorreste fare, ma non è possibile!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

1. L'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — 1. Allo scopo di adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.

2. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle Province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale ».

GIANNI LANZINGER. Ritengo importante chiarire che la quota variabile pre-

vista all'articolo 4 dovrebbe essere estesa nei limiti massimi.

Voglio altresì segnalare una contraddizione che saremmo costretti a subire nella provincia di Trento e Bolzano con l'approvazione dell'articolo 4: da un lato, si avrà ragione di aumentare la richiesta sulla base di competenze svolte in maniera soddisfacente, dall'altro, ci si troverà nell'impossibilità di farlo. Ritenevo opportuna tale sottolineatura per rispondere all'obiezione avanzata giustamente dal collega Willeit.

Credo che da questo punto di vista, sia rischioso per la provincia di Trento e Bolzano questo « aggancio » perché le province hanno la possibilità di contenere il traffico su gomma; esse vedrebbero, infatti, crollare l'entità delle loro fonti di finanziamento in maniera del tutto illogica. Non capisco perché questa fonte così variabile debba essere utilizzata per fare entrare mille miliardi nelle casse delle due province.

A nome del gruppo verde, esprimo pertanto parere contrario sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 5.

1. Le Province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni, sono assegnati alle Province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del

corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive Province.

3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

1. Qualora l'eventuale modifica delle disposizioni comunitarie che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, ovvero una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali comportino la soppressione o riduzione del gettito riscosso nell'ambito regionale, il gettito del tributo soppresso o ridotto è sostituito, ai fini della determinazione della quota fissa e della quota variabile, mediante riferimento a quote di gettito di altri tributi erariali riscossi nello stesso ambito regionale e da individuare d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle giunte della Regione e delle Province.

GIANNI LANZINGER. Ritengo opportuno ribadire che la struttura logica di questo articolo 6 non ha convinto né il ministro Amato, né il presidente della Commissione bilancio del Senato, il senatore Andreatta, che a tale proposito parlò di « iniquità ». Non credo, pertanto, che tale articolo sia così « pacifico »! Chiederei maggiore attenzione sul provvedimento da parte di queste Commissioni, dello stesso tipo di quella prestata dal Senato. Sottolineo che il Senato ha portato il dibattito su questa materia ad un livello sicuramente di maggiore approfondimento; esso non è stato inutile, anche perché molte delle stesse argomentazioni che posso svolgere ora derivano dal dibattito svoltosi in quella sede.

Per quanto riguarda l'articolo 6, devo rilevare che si è stabilito un meccanismo

del tutto stravagante; infatti, nel testo di tale articolo si afferma che, ferma restando l'IVA di importazione come fonte principale degli introiti per le due province e per la regione (una specie di dazio doganale riscosso dalle due province) l'attuale modificazione delle disposizioni comunitarie che disciplinano l'IVA sulla partita potrebbero comportare appunto l'abolizione dell'imposta stessa o una diversa dislocazione.

Si ipotizza che, una volta raggiunto l'ammontare necessario, con riferimento al momento in cui cesserà l'attuale regime, sia in fatto di localizzazione sia di carattere fiscale internazionale — per la precisione a livello della CEE — quel tetto raggiunto dovrebbe essere consolidato e il finanziamento reperito da altre fonti. Ciò contribuirà a dare un « colpo di spugna » sull'aumento della variabilità dell'imposta (oggi il gettito è fluttuante in relazione alla variabilità dell'IVA); invece, in qualunque momento e qualunque sia il livello raggiunto — sia esso altissimo o molto basso — esso viene consolidato.

SERGIO COLONI, *Relatore per la V Commissione*. Penso di sì!

GIANNI LANZINGER. Questa impostazione è del tutto illogica perché rappresenterà una privazione dell'imposta sia per quanto riguarda il requisito della territorialità regionale sia relativamente all'elemento della variabilità del gettito alla fonte. Nella sostanza, il sistema tributario è articolato in modo tale che, anche se crollasse quella che è la fonte del gettito, sarebbe comunque un obbligo per lo Stato garantire quel livello raggiunto — per altro, oggi è del tutto indeterminato — attraverso il rinvenimento di altri tributi erariali riscossi in ambito regionale. Quali sarebbero questi tributi? Nessuno è in grado, oggi, di dire quale altro tributo, riscosso nella regione Trentino-Alto Adige, abbia la capacità di fornire 1000 miliardi sostitutivi dell'IVA. Il Governo, forse, ne è capace? In sostanza, siamo di fronte ad una sorta di fantasma, poiché non sappiamo nemmeno chi, quando

e come sarà in grado di individuare questi tributi erariali riscossi nell'ambito regionale. Tra l'altro, tale ambito regionale è molto ristretto, la regione di per sé non è ricca, l'economia di molte sue zone è di sussistenza ed il prodotto lordo della regione è evidentemente molto basso. Dove si potranno recuperare più di mille miliardi all'anno? Questo è un dubbio talmente forte che da solo stravolge la ragionevolezza del provvedimento, che risulta patteggiato in fretta, male e tra parti sbagliate. Da ciò deriva la contrarietà del gruppo verde.

**SERGIO COLONI**, *Relatore per la V Commissione*. In riferimento alle osservazioni del collega Lanzinger, in primo luogo desidero sottolineare che il Senato, dopo un'approfondita discussione, ha approvato l'articolo 6 senza apportarvi modifiche; pertanto il testo è identico a quello oggetto dell'accordo tra Governo, regione e province autonome.

In secondo luogo, mi sembra che tutto sommato l'onorevole Lanzinger, per il tipo di impostazione di politica generale sull'ambiente, dovrebbe essere favorevole ad una disposizione di carattere programmatico, che avrà ragione di successivo confronto tra lo Stato, le due province e la regione qualora dovessero verificarsi taluni avvenimenti che dovrebbero andare nella direzione auspicata dall'onorevole Lanzinger.

Infine, mi sembra del tutto naturale che la regione e le province si siano preoccupate di una eventualità che avrebbe falciato pesantemente i loro bilanci ed abbiano ottenuto dal Governo una norma programmatica che le pone al riparo, dotandole di un punto certo di riferimento. Si tratta di un'impostazione che ritengo molto logica.

**RENZO PASCOLAT**. Il gruppo comunista valuta positivamente l'articolo 6, il quale garantisce alla regione la possibilità di disporre di risorse certe nell'eventualità che vengano a mancare alcuni tributi in seguito ad una modifica delle disposizioni comunitarie o ad una diversa

localizzazione delle strutture doganali. La norma è di particolare rilievo e dovrebbe essere accolta nello spirito del buon regionalismo.

**ANTONIO MACCANICO**, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Coloni. È chiaro che nel momento in cui viene a mancare una risorsa importante, come quella di cui parliamo, la regione e le province autonome debbono preoccuparsi del modo in cui sopperire a tali carenze. A mio avviso la norma ha una logica stringente.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione l'articolo 6.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

1. L'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 80. — 1. Le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale ».

**GIANNI LANZINGER**. Di fatto non stiamo semplicemente attuando una « leggina » di carattere finanziario o di bilancio, ma stiamo invece modificando la Costituzione, o meglio una legge costituzionale. Sono convinto che, se non vi fosse quel condizionamento di cui si è parlato all'inizio del dibattito, il Parlamento non potrebbe derogare così facilmente dalla sua prerogativa fondamentale, quella di approvare le leggi, in particolare quelle costituzionali, in una sede e con una procedura appropriate.

Perché modifichiamo lo statuto? per una ragione evidente (peraltro, questo ar-



titolo è stato oggetto di dubbi da parte della I Commissione): come sapete, lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige stabilisce competenze di carattere primario e secondario a favore delle due province e della regione. Per quanto riguarda, in particolare, le competenze secondarie delle province, quelle cioè che debbono essere svolte nell'ambito di cui all'articolo 5 dello statuto, la provincia ha annoverato nell'articolo 9 ben 11 materie, tra le quali non è prevista la finanza locale. Nello statuto si parla di finanza locale soltanto all'articolo 80, il quale non costituisce una delle norme che definiscono la competenza generale in materia di finanza locale, ma semplicemente una norma di chiusura che stabilisce che « le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale ». L'articolo 7 di fatto trasforma quella che era la competenza per le autorizzazioni di finanza locale in competenza in materia di finanza locale. In questo modo, evidentemente (nessun sofisma, nessun paradosso può convincermi del contrario) si aggiunge all'articolo 9 dello statuto un altro comma, il punto 12), stabilendo che le province hanno competenza legislativa anche in materia di finanza locale.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Ma nei limiti stabiliti dall'articolo 5.

GIANNI LANZINGER. Sì, nei limiti dell'articolo 5 e della competenza secondaria, esattamente come stabilito dall'articolo 9. È evidente che la modifica dello statuto non può essere effettuata con legge ordinaria; è altresì evidente che non può essere velo a questa argomentazione quella ribadita da chi sostiene, invece, che nell'ambito del titolo VI sulla finanza locale rientrerebbe anche l'ampliamento della competenza legislativa, fino ad affermare che la provincia esercita la propria competenza su tutta la finanza locale. Si tratta di un'argomentazione che non può essere condivisa per ovvie ra-

gioni: una cosa è restare nell'ambito del titolo, altra cosa è uscirne fuori.

Debbo aggiungere che questa concezione non solo è gravemente lesiva dell'autonomia e delle prerogative del Parlamento, nonché della logica politica secondo cui le modifiche alla Costituzione si apportano sulla base di certe maggioranze e non di altre, ma costituisce un gravissimo pericolo anche per la stessa autonomia della provincia di Bolzano. Infatti, così come oggi possiamo modificare una norma costituzionale in Commissione in sede legislativa, allo stesso modo un domani (come è stato osservato da uno dei componenti la Commissione affari costituzionali) qualcuno potrebbe privare di questa competenza le due province in conseguenza di un mutamento del clima politico o delle condizioni internazionali. Ecco perché mi pare che questo provvedimento denoti una mancanza di stabilità nella norma costruita che può rappresentare un grande rischio per le stesse province trentine. L'ultimo articolo è il corollario di quanto ho affermato.

È evidente che non possiamo trascurare il parere della Commissione, la quale ha precisato che la disciplina dei rapporti tra pubblici poteri in materia tributaria non può essere disposta se non con legge. In secondo luogo, la disposizione contenuta nel provvedimento al nostro esame si potrà applicare solo dopo la definizione di una normativa in materia; chi consentirà l'applicazione dell'articolo 8 di questo disegno di legge, ossia chi predisporrà la legge che dovrà definire la dinamica dei rapporti tra poteri locali, province e comuni? Allo stato attuale dovrebbe essere compito del legislatore ordinario; con la modifica all'articolo 80 dello statuto contenuta in questo provvedimento; invece, saranno le province stesse di Trento e Bolzano. Si darà vita in tal modo ad un sistema di autodisciplina che sarà sottoposto ad una verifica del rispetto dei criteri generali solo in sede costituzionale.

Dobbiamo essere consapevoli che stiamo attribuendo alle province di Trento e Bolzano un'autodisciplina in ma-

teria tributaria che non è priva di rischi dal punto di vista dei rapporti con l'intero ordinamento e con lo statuto stesso che, non a caso, ha ritenuto che può essere modificato il contenuto dell'articolo 6, ma non quello dell'articolo 9, relativo alla competenza legislativa.

Per tali motivi questa proposta ha sollevato notevoli perplessità già al Senato e all'interno della Commissione affari costituzionali, che sono state coperte per ragioni di adesione politica. Il Senato, infatti, ha approvato questa norma poiché, come ci ha ricordato il ministro, si tratta di « prendere o lasciare »: qualsiasi obiezione anche fondatissima, qualunque modifica anche migliorativa non può essere introdotta, altrimenti tutto cade. Ciò significa che non siamo liberi di decidere, credo di essere l'unico qui dentro a dichiararlo apertamente. L'estremizzazione è tale da impedire un serio dibattito ed un miglioramento del disegno di legge che, invece, potrebbe indurci a modificare il nostro parere negativo.

Anche per quanto riguarda l'articolo 7, quindi, mi dichiaro contrario.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Dal punto di vista giuridico-formale, l'articolo 80 dello statuto fa parte del titolo VI, che l'articolo 104 autorizza a modificare con legge ordinaria previo accordo con la regione e le province autonome; sotto questo profilo, dunque, mi pare che la norma sia ineccepibile.

Per ciò che riguarda il contenuto, ricordo che la competenza legislativa attribuita alle province in materia di finanza locale è comunque da esercitare nei limiti stabiliti dall'articolo 5, cioè nell'ambito dei principi sanciti dalla legislazione statale.

Nel momento in cui si sta conferendo autonomia impositiva anche alle regioni a statuto ordinario, poi, tale norma non può preoccupare nemmeno da un punto di vista sostanziale: l'ambito di intervento degli enti locali è comunque limitato ad alcune aliquote e non consente l'introduzione di nuove imposte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della relativa giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni ».

GIANNI LANZINGER. L'articolo 8 è quello che ha sollevato i maggiori dissensi, espressi anche formalmente; mi riferisco al dibattito svoltosi nella I Commissione al quale ho preso parte insieme ad alcuni colleghi. In quella sede è stato deliberato un parere di « nulla osta », che è cosa diversa da un parere favorevole; per quanto riguarda in particolare questo articolo, desidero richiamare il testo del parere laddove la Commissione affari costituzionali si riserva « di valutare le eventuali modifiche che le Commissioni di merito intendessero apportare al disegno di legge nel testo approvato dal Senato ». Si tratta di una evidente apertura di fiducia nei confronti di queste proposte di modifica, sia pure indicate come eventuali.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che stiamo affrontando un impegno serio e importante; l'onorevole Lanzinger ha diritto di esporre le sue opinioni, vi prego pertanto di consentirglielo.

GIANNI LANZINGER. Non vorrei sacrificare tutti i presenti, mi sembra però che la poca attenzione dei membri della Commissione costituisca un ulteriore elemento che rafforza la nostra contrarietà al trasferimento di questo provvedimento in sede legislativa. Ben diversa, infatti, è la solennità, la pubblicità e l'attenzione che avrebbe potuto avere una discussione in Assemblea. Fortunatamente, abbiamo ben altri sistemi per garantire la pubblicità dei nostri lavori verso l'esterno.

Non sarà sfuggito ai colleghi che la I Commissione ha ipotizzato alcune modifiche al disegno di legge, non ha cioè ritenuto il testo al nostro esame sufficientemente maturo. Per rimanere al significato lessicale delle parole usate nel parere, laddove si dice che tale disposizione « è da intendersi applicabile solo dopo la definizione della conseguente disciplina legislativa », ribadisco che stiamo proponendo un articolo che allo stato non è applicabile. Tutta questa parte non è applicabile perché, ai sensi della norma di cui all'articolo 8, le ripartizioni, che dovrebbero essere attribuite ai comuni per raggiungere le finalità previste — peraltro direttamente attribuite e non delegate dallo Stato — devono essere concordate mediante una trattativa politica di natura extraistituzionale tra i sindaci ed il presidente della relativa giunta provinciale. In questo senso, la I Commissione aveva rilevato che sarebbe opportuno ricorrere allo strumento legislativo al fine di escludere tale trattativa dalla discrezionalità politica delle maggioranze. In provincia di Bolzano, infatti, vi sono alleanze differenti tra giunta provinciale e giunte comunali. Ecco perché è necessario uno strumento legislativo che preveda un'idonea procedura. Oggi esso non è previsto in quanto vi è soltanto una dichiarazione di intenti da parte delle province; del contenuto dell'intesa non rimane alcuna traccia. Questo è il motivo per il quale riteniamo che la modifica di cui all'articolo 8 sia assolutamente immatura; essa

fa riferimento ad un'ipotesi di accordo che non ha nulla di vincolante.

In conclusione, riteniamo che l'articolo 8 non possa essere approvato in piena coscienza perché non è conforme alla normativa vigente.

RENZO PASCOLAT. Signor presidente, nel corso dell'esame del parere presso la I Commissione, sull'articolo 8 il nostro gruppo ha sollevato eccezioni di grande rilevanza. Riteniamo, infatti, che tale disposizione non sia certamente in armonia con i principi della riforma delle autonomie locali. Si tratta di una procedura che attribuisce al presidente della giunta provinciale — dal momento in cui è intervenuto un accordo con le amministrazioni comunali — la facoltà di stabilire la quota per il risanamento della finanza locale. A noi sembra che questa linea pattizia non corrisponda ad una politica di chiara impostazione dei problemi delle autonomie e non chiarisce il ruolo che gli enti locali devono svolgere in materia di bilancio.

Per questi motivi, annuncio il voto contrario del gruppo comunista sull'articolo 8; d'altra parte esistono alcune perplessità anche sulla modifica di cui agli articoli 7 e 9, perplessità che, pur non essendo state manifestate apertamente, restano proprio a causa dell'impostazione generale del provvedimento.

SERGIO COLONI, *Relatore per la V Commissione*. Signor presidente, come è noto tutti i pareri espressi dalla I Commissione vengono sempre accolti da tutte le Commissioni di merito con grande rispetto. Ritengo, però, che, per quanto riguarda l'esame del disegno di legge n. 3644, la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere su una materia non proprio attinente a quella tributaria. Altri statuti prevedono norme di questo tipo: penso, ad esempio, all'articolo 54 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede un sistema di corresponsione di mezzi finanziari che non

inerisce assolutamente alla materia tributaria, in quanto il criterio di attribuzione ai comuni delle necessarie risorse è improntato al criterio proporzionale riferito al numero degli abitanti.

Probabilmente la I Commissione — che ha certamente valutato a fondo i rapporti tra le amministrazioni — questa volta è andata oltre la materia tributaria che, ripeto, non ritengo sia oggetto del provvedimento in esame. È di tutta evidenza il fatto che con legge regionale vi possano essere adeguamenti della ripartizione delle quote da attribuire ai comuni sulla base di un confronto che avviene a livello regionale con la partecipazione delle associazioni dei comuni. Certamente, non è possibile provvedere all'erogazione degli stanziamenti soltanto mediante atto amministrativo, ma è necessaria una legge regionale.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Signor presidente, desidero innanzitutto ricordare all'onorevole Lanzinger che sulle questioni da lui sollevate, in sede di espressione del parere presso la I Commissione ho avuto già modo di precisare che una norma quale quella in esame (di rango costituzionale) non può trovare attuazione se non con provvedimento legislativo. In questo senso il Governo ripete quanto già affermato in altra occasione: è necessario che vi sia un provvedimento legislativo. Per il resto, concorda con il relatore: non si tratta di materia tributaria, ma di un trasferimento di risorse dalle province ai comuni, pur rimanendo fermo il fatto che si tratta di una norma di indirizzo programmatico della Costituzione italiana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.  
(È approvato).

Poiché ai successivi articoli da 9 a 12 non sono stati presentati emendamenti, li

porrò di rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — 1. Le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo ».  
(È approvato).

ART. 10.

1. L'articolo 73 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 73. — 1. La Regione e le Province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza ».  
(È approvato).

ART. 11.

1. L'articolo 82 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — 1. La Regione e le Province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.

2. A tal fine la giunta regionale e le giunte provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per

l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella Regione e nelle Province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

3. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione e nelle Province sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute ».

(È approvato).

#### ART. 12.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge attuano il coordinamento di cui all'articolo 12, secondo comma, numero 3), della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle relative leggi provinciali di attuazione. Le altre disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell'eventuale conguaglio derivante dal passaggio al nuovo ordinamento finanziario, le somme comunque corrisposte alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione delle quote fisse e variabili di tributi erariali soppressi in attuazione della riforma tributaria, se riferite all'anno 1988, sono detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla Regione ed alle Province autonome con la presente legge.

4. Sono parimenti detratte dall'ammontare delle predette somme quelle corrisposte, per il detto anno finanziario, a carico del bilancio dello Stato, a favore dei comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di somme sostitutive di quote di tributi erariali soppressi dalla riforma tributaria.

5. Sono altresì detratte dall'ammontare delle somme di cui al comma 3 gli oneri rimasti a carico dello Stato, nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge, per l'espletamento delle fun-

zioni trasferite alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, nn. 511, 512, 526 e 527; 17 dicembre 1987, n. 554; 15 luglio 1988, nn. 300, 301, 305 e 405.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 13.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1989, in lire 4.223.000.000.000 — ivi compresa la residua quota dovuta per l'anno 1988 — in lire 4.201.000.000.000 per l'anno 1990 ed in lire 4.400.000.000.000 per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Onorevoli colleghi, per una più puntuale quantificazione dell'onere del disegno di legge in esame, propongo la seguente riformulazione dell'articolo 13:

« I trasferimenti dello Stato in favore della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti in lire 4.223 miliardi per il 1989 — ivi compresa la residua quota dovuta per l'anno 1988 — in lire 4.201 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 4.400 miliardi per l'anno 1991.

All'onere derivante dalla presente legge — valutato in lire 2.203 miliardi per il 1989, in lire 1.117 miliardi per il 1990 e in lire 1.042 miliardi per il 1991 — si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 ed il

corrispondente capitolo per gli esercizi successivi ».

Tuttavia, poiché questa modifica comporterebbe il rinvio del provvedimento al Senato, è necessario che l'onorevole sottosegretario ci possa garantire che, anche nel testo approvato dal Senato, non si verifichino anomalie e problemi tali da destare preoccupazione ed allarme; pertanto, se il Governo, attraverso il sottosegretario di Stato per il tesoro, ci rassicurerà circa l'idoneità della copertura indicata dal Senato, proporrei di confermare il testo contenuto nell'articolo 13.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole presidente, ricordo che nella seduta del 19 ottobre dinanzi alla richiesta rivolta al Governo dal relatore, circa la consistenza del capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e, in particolare, a proposito della certezza che gli stanziamenti ivi contenuti fossero idonei a garantire la copertura di quei maggiori oneri derivanti dalla promozione della presente legge, mi sono premurato di esprimermi in senso affermativo; in altre parole nell'erogazione di fondi allora concessi era ricompresa un'anticipazione alle regioni e alle province di Trento e Bolzano per complessivi 2500 miliardi. Era stata fornita l'assicurazione che l'ammontare della cifra in capitolo era in grado di far fronte ai maggiori oneri. Certamente le anticipazioni effettuate fino a questa data — e probabilmente anche le ulteriori anticipazioni erogate da quella data ad oggi — venivano attribuite sulla base di una normativa già esistente. Pertanto potrebbe essere del tutto legittimo il dubbio che gli stanziamenti previsti nell'articolo 13 non debbano essere decurtati delle somme anticipate sulla base della normativa già in vigore. Ritengo, pertanto, più puntuale il testo testé illustrato dal presidente. Pare al Governo (lasciando doverosamente alle due Commissioni e alle loro competenze e responsabilità l'ultima decisione, essendo loro conferito il potere di interpretazione autentica delle norme) che

l'interpretazione della norma nella nuova stesura più succinta — nel testo dell'articolo 13 pervenuto dal Senato — possa prendere in considerazione la norma così come riformulata dal presidente. Se le Commissioni concordano su questa interpretazione della norma in esame, il Governo, dal canto suo, è favorevole al mantenimento del testo dell'articolo 13 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Daremo al testo il senso di questa interpretazione autentica fornita dal Senato.

SERGIO COLONI, *Relatore per la V Commissione*. Concordo con le dichiarazioni espresse dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.  
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIANNI LANZINGER. Preannuncio il voto contrario del gruppo verde sul disegno di legge in discussione.

Non intendo ripercorrere argomenti già svolti, ma vorrei soltanto osservare che, per l'ennesima volta, si è dovuto effettuare un vero e proprio esercizio di equilibrio. Infatti, abbiamo dovuto dichiarare che, nel momento in cui intendiamo emendare un testo (in quanto sbagliato e impreciso perché — come mi pare di aver compreso dalle dichiarazioni del presidente — risulterebbe che le anticipazioni effettuate in base alla normativa esistente dovrebbero essere detratte dall'importo indicato dall'articolo 13) siamo impossibilitati a decidere perché obbligati da alcune contingenze estranee al merito. Per queste ragioni dobbiamo assumerci il compito, che non appartiene al legislatore, di effettuare una interpretazione autentica prima ancora di pervenire alla fase legislativa vera e propria, cioè prima ancora di approvare una norma. Questo mi pare sia l'epilogo trionfante di questa logica di patteggiamento, poiché patteggiando con una controparte in un ambito

riservato non sorretto da un controllo pubblico — in questo caso parlamentare — e in un ambito non sufficientemente avvertito della problematica tecnica, peraltro in evoluzione (perché un conto è patteggiare in una certa data e un altro conto è approvare la norma successiva), si adatta un pessimo sistema. Avremmo voluto una legge buona e rapida, mentre questa è tardiva e pessima.

Per quanto riguarda la questione procedurale mi sembra sia stata sottovalutata la circostanza che si sono apportate modifiche al di là di quanto previsto nel titolo 6. Stiamo debordando, infatti, dai limiti previsti dall'articolo 9 per la provincia di Bolzano. Abbiamo compiuto un atto che non coinvolge, secondo le procedure di obbligo in materia di statuto, le popolazioni interessate. Il patteggiamento con le autorità politiche e di Governo non è equivalente ad un accordo con le popolazioni, e non è nemmeno previsto nel sistema delle autonomie locali. Quali ragioni stanno dietro all'accordo internazionale? Mi riferisco, ovviamente all'articolo 2 dell'accordo De Gasperi-Gruber. Peraltro il ministro ha affermato — e io sono d'accordo con lui — che l'articolo 7 (che modifica il successivo articolo 9) presenta una valenza sia istituzionale sia statale.

Stiamo modificando una norma costituzionale, quindi l'articolo 7 ha una valenza costituzionale rispetto alla quale dubito che debba essere la provincia a dare attuazione allo statuto. Mi sembra che l'ambito di attuazione dello stesso sia compito dello Stato e, comunque, noto con soddisfazione che il Governo ha rinunciato a chiedere una delega in materia di attuazione dello statuto, che a mio avviso deve considerarsi esaurita.

Nel momento in cui dichiaro il voto contrario del gruppo verde sul disegno di legge, auspico che questo atteggiamento del Governo sia mantenuto, cioè che anche per altre modifiche delle norme di raccordo tra le province di Trento e Bolzano e le autonomie locali si segua la stessa strada che oggi abbiamo percorso,

vale a dire quella dell'approvazione da parte del Parlamento.

RENZO PASCOLAT. Il voto favorevole che il gruppo comunista esprimerà sul provvedimento non supera le nostre preoccupazioni sull'insieme delle questioni concernenti il ruolo delle autonomie regionali nel nostro paese, nel senso che su di esse, a nostro avviso, si addensano nubi molto grandi e che molti problemi di rapporto tra Stato e regioni sono tutt'altro che risolti. Pertanto — lo ripeto — il nostro voto favorevole non risolve e non supera le nostre preoccupazioni su tali questioni.

D'altra parte, come ho osservato all'inizio della discussione odierna, quello in esame è un provvedimento di sanatoria rispetto ad una situazione che doveva essere assolutamente superata; esso rafforza nell'insieme una linea favorevole alle esigenze delle regioni a statuto speciale, e questo è un fatto importante. Inoltre, il provvedimento contiene una serie di norme che consentono di aprire un varco sul terreno della revisione del rapporto più generale fra Stato e regioni e, in particolare, fra Stato e regioni a statuto speciale. In questo senso, verificheremo la posizione del Governo soprattutto in ordine alla riforma della finanza regionale.

GASTONE PARIGI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale comprende le esigenze di carattere tecnico e giuridico che impongono un allineamento alle nuove disposizioni contenute nel « pacchetto » di misure sul Trentino-Alto Adige. Peraltro, poiché siamo sempre stati contrari al « pacchetto » e ad ogni sua conseguente implicazione, per ragioni di coerenza non possiamo che essere contrari anche a questo provvedimento.

Lo siamo, in particolare, tenendo conto che la regione in questione è abbondantemente dotata di mezzi finanziari; è fra le più ricche d'Italia, se non la più ricca. Siamo quindi contrari al continuo arricchimento della medesima regione; questo è un motivo in più per opporci al disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

**Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3644):

Presenti e votanti .....	54
Maggioranza .....	28
Hanno votato sì .....	52
Hanno votato no .....	2

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Aiardi, Antonucci, Artioli, Auleta, Az-zaro, Azzolini, Balestracci, Becchi, Bellocchio, Bevilacqua, Bortolani, Carrus, Castagnola, Ciampaglia, Cimino, Coloni, Conte, Corsi, D'Acquisto, D'Aimmo, Darida, Degennaro, Di Pietro, Ferrari Wilmo, Gelpi, Geremicca, Gregorelli, Macciotta, Monello, Motetta, Nerli, Noci, Nonne, Orsini Gianfranco, Pascolat, Patria, Ravasio, Romani, Rosini, Rubbi, Sannella, Sapienza, Serra, Serrentino, Taddei, Tarabini, Trabacchi, Umidi Sala, Visco, Vito, Willeit e Zarro.

*Hanno votato no:*

Lanzinger e Parigi.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 16 dicembre 1989*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO